

Accordo Sindacale

La delegazione di parte pubblica INRAN e quella sindacale FLC CGIL, FIR CISL e UIL RUA riunite in contrattazione sottoscrivono il presente accordo:

DEROGA AI VINCOLI DI DURATA DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO PER IL PERSONALE DI CUI L'INRAN HA CONTINUATO AD AVVALERSI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 519, DELLA LEGGE N. 296/2006.

Le parti

Premesso che l'INRAN ha continuato ad avvalersi, ai sensi dell'art. 1, comma 519, della legge n. 296/2006, del personale con contratto a tempo determinato in possesso dei requisiti ivi prescritti, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione previste dalla medesima norma;

Visto l'art. 17, commi da 10 a 13, del D.L. n. 78/2009 convertito in legge n. 102/2009 recante disposizioni relative ad altre forme speciali di reclutamento, riferite al triennio 2010-2012, per il personale in possesso dei requisiti previsti per le stabilizzazioni di cui alle Leggi n. 296/2006 e n. 244/2007;

Vista la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica prot. n. 0054723 del 21/12/2009;

Considerato che l'INRAN ritiene necessario continuare ad avvalersi di detto personale anche per l'anno 2011;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 5, comma 4 bis, del D.Lgs. n. 368/2001 occorre stipulare un accordo decentrato di Ente con le OO.SS. per la deroga ai vincoli di durata dei contratti a tempo determinato fissati dalle norme di legge e di contratto per il personale del comparto delle Istituzioni ed Enti di ricerca e sperimentazione

concordano quanto segue

L'INRAN, in deroga ai vincoli di durata dei contratti a tempo determinato fissati dalle norme di legge e di contratto per il comparto delle Istituzioni ed Enti di ricerca e sperimentazione, potrà continuare ad avvalersi fino al 31/12/2011 del personale il cui rapporto era stato prorogato ai sensi dell'art. 1, comma 519, della legge n. 296/2006, a condizione che il responsabile del progetto di ricerca su cui graverà l'onere finanziario del contratto da prorogare ne faccia relativa richiesta assicurandone la copertura economica.

Roma,

per l'INRAN

per le OO.SS.

FLC CGIL *Angelo Lupari*
FIR CISL *Antonello Vafae*
UIL RUA *[signature]*

Accordo Sindacale

La delegazione di parte pubblica INRAN e quella sindacale FLC CGIL, FIR CISL e UIL RUA riunite in contrattazione sottoscrivono il presente accordo:

1) art. 21 CCNL 13/5/2009 – BUONO PASTO.

Le parti concordano di incrementare il valore unitario del buono pasto per i dipendenti dell'INRAN portandolo a € 10 a decorrere dal 1 dicembre 2010. L'ente si impegna a destinare le risorse finanziarie necessarie all'applicazione di tale accordo che in via presunta sono pari a € 65.000,00.

2) Art. 52 del CCNL 21/02/2002- MOBILITA' TRA PROFILI A PARITA' DI LIVELLO.

Le parti concordano di dare seguito all'applicazione dell'art. 52 del CCNL 21/2/2002 secondo quanto previsto nell'accordo sindacale del 22/02/2010, determinando l'effettivo passaggio di profilo di tutti i dipendenti risultati idonei in base alla graduatoria di cui alla delibera n. 87 del 19/11/2009 dopo l'approvazione dello Statuto e del Regolamento di organizzazione e funzionamento con la relativa dotazione organica dell'INRAN.

3) art. 53, comma 2 CCNL 21/02/2002 – PROGRESSIONI ECONOMICHE.

Le parti convengono di applicare l'Istituto delle progressioni economiche a decorrere dal 01/01/2010 e con procedure da concludersi entro il 31/12/2010 per i dipendenti dell'INRAN e dell'ex ENSE appartenenti ai livelli IV-VIII. Le procedure si svolgeranno per l'INRAN presso la sede di Roma e per i dipendenti dell'ex ENSE presso la sede di Milano. Le risorse economiche disponibili per l'applicazione di tale istituto ammontano a € 10.000,00. Per l'espletamento delle procedure selettive saranno seguiti i criteri indicati nel comma 5, dell'art. 53 del CCNL del 21/2/2002.

Roma,

per l'INRAN

per le OO.SS

FLC CGIL *Ampelio Lupat*
FIR CISL *Antonello P...*
UIL RUA *[signature]*

Accordo Sindacale

La delegazione di parte pubblica INRAN e quella sindacale FLC CGIL, FIR CISL e UIL RUA riunite in contrattazione sottoscrivono il presente accordo:

Le parti

concordano nel sottoscrivere la ripartizione del "fondino 2010" (vedi allegato) e concordano altresì di adeguare l'Indennità di Ente mensile del personale dell'ex ENSE a quella spettante al personale dell'INRAN rideterminata alla luce del presente accordo, a decorrere dal 31/05/2010.

decidono inoltre di accordare la remunerazione dei seguenti compiti di responsabilità di cui all'art. 43, comma 2, lettera b) del CCNL 1994/1997:

- Settore contratti nella figura del dipendente che svolge il ruolo del responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 163/2006 e di coordinatore del settore;
- Settore cassa nella figura del dipendente con mansioni di economo cassiere con compiti inerenti la cura dei rapporti con l'istituto cassiere, l'adempimento di tutte le attività connesse al maneggio dei valori e che detiene la responsabilità di un fondo da utilizzare nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento di amministrazione e contabilità.

L'indennità riferita al primo dei casi sopra elencati è quantificata in € 3.600,00 lordi annui, mentre nel secondo caso è stabilita in € 1.400,00 lordi annui, per un totale complessivo di € 5.000,00 lordi annui. Dette indennità saranno corrisposte mensilmente.

Roma,

per le OO.SS.

FLC CGIL *Angelo Ferreri*
FIR CISL *Antonio Raffaele*
UIL RUA *[Signature]*

per l'INRAN

F.M.E. RIPARTIZIONE ANNO 2010		
VOCI	PREVISIONE	SPESO
I.E.A.	141.648,15	139.580,48
I.E.M.	463.082,07	452.537,99
I e II GRAD.	26.494,65	25.665,12
ART. 46	1.032,96	1.032,96
Ind. funz.org.	14.070,00	13.170,00
ALTRE INDEN.	4.000,00	3.068,01
STRAOR/TURNI	45.000,00	35.575,00
TOTALE	695.327,83	670.629,56
STANZ. 2010	765.833,82	
	RIMAN.	95.204,26

Fondino	I.E.M.
IV LIVELLO	833,52
V LIVELLO	750,00
VI LIVELLO	639,01
VII LIVELLO	555,27
VIII LIVELLO	486,28
461,87	

